



Direzione Regionale de Veneto

***Mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale - territorio di Belluno della
Direzione provinciale di Belluno – giorno 3 giugno 2019***

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

ACCERTA

il mancato funzionamento per il giorno 3 giugno 2019 dell'ufficio provinciale-territorio di Belluno.

Motivazioni

La Direzione provinciale di Belluno con nota del 4 giugno 2019, ha comunicato il mancato funzionamento per il 3 giugno 2019 dell'Ufficio provinciale - territorio di Belluno, a causa del non funzionamento della rete internet che ha non permesso di fornire servizi telematici, compresi i servizi di pubblicità immobiliare.

Il Garante del Contribuente per il Veneto, sentito al riguardo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, con nota protocollo n.765 del 12 giugno 2019, ha espresso parere favorevole.

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate - artt. 11 e 13, comma 1;
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate - artt. 4 e 7, comma 1;
- Decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n.770, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390 - art. 3;
- Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 - art. 10, comma 1, lettera b);
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, comma 361;
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 23-quater.

Venezia-Marghera, 17 giugno 2019

IL DIRETTORE REGIONALE
Pierluigi Merletti
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente